

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda di subentro parziale della Societa' SMAT S.p.A. nella concessione derivazione d'acqua dalle sorgenti "Noverino e Piangelassa" in Comune di Gravere ad uso potabile (Cod. Ut. TO 00243 - Pratica 999/7). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della D.D. n. 212-10255 del 22/03/2012;

Il Dirigente del Servizio

“(... omissis ...)

Determina

1) di prendere atto delle domande in data 9.07.2010 e 8.11.2011 citate in premessa e conseguentemente di scorporare l'utenza identificata con il codice TO00243 in due utenze distinte:

- l'utenza identificata con il codice TO00243 (nr. pr. 999/7) rimane intestata al Comune di Gravere, (omissis), con sede legale in Gravere – Fraz. Refornetto, Via Roma n. 3 e deve intendersi autorizzata per derivare acqua a mezzo dalle sorgenti “Noverino e Piangelassa ” in Comune di Gravere ad uso idroelettrico (corrispondente all'uso energetico di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R) per una potenza nominale media rispettivamente pari a 75,75 kW e 109,45 kW;
- l'utenza potabile viene intestata alla SMAT S.p.A., (omissis), con sede in Torino (TO), C.so XI Febbraio n. 14, per derivare acqua dalle sorgenti “Noverino e Piangelassa” in Comune di Gravere, in misura di moduli medi pari rispettivamente a 0,21 (21 l/s) e 0,18 (18 l/s), con restituzione nella rete acquedottistica del Comune di Gravere;

2) la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 26-166287 del 01.08.2000 e dal relativo disciplinare;

3) a carico dei richiedenti è l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti; in particolare essi hanno l'obbligo, a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui è stata presentata la domanda intesa ad ottenere lo scorporo dell'utenza originaria, di versare i canoni arretrati in ragione degli utilizzi descritti al punto 1) del presente provvedimento;

4) di assegnare alle opere di captazione, ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, i seguenti codici identificativi univoci: **TO-S-10044** alla derivazione della fonte “Noverino” e **TO-S-10045** alla derivazione della fonte “Piangelassa”; entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente;

5) di notificare il presente provvedimento agli interessati ed alla Direzione Regionale Ambiente;

6) che i concessionari siano tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

7) di provvedere ad aggiornare il Sistema Informativo regionale Risorse Idriche (S.I.R.I.).

(omissis)"